


ARNAS G. BROTZU


AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE  
ED ALTA SPECIALIZZAZIONE (D.P.C.M. 8/4/96)

Piazzale Ricchi, 1 - 09134 Cagliari (Italia) - Centralino - 39(0)705391  
DIREZIONE GENERALE Tel. - 39(0)70 539445 Fax - 39(0)70 539270 CF e P. IVA 02315520920

## P.O. SAN MICHELE



## P.O. A. BUSINCO



ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SISTEMI  
FILTRANTI DA DESTINARE ALLE UNITA' DI TRATTAMENTO  
DELL'ARIA (U.T.A.) DEI PRESIDII OSPEDALIERI  
DELL'A.R.N.A.S. " G. BROTZU" DI CAGLIARI

LOTTO UNICO  
CIG 963425029C

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Ing. Giuseppe Curreli

DATA:

GENNAIO 2023

ELABORATO

CAQ

SCHEMA DI CONVEZIONE  
DI ACCORDO QUADRO

Rep. \_\_\_\_/2023

**SCHEMA DI CONVENZIONE**  
**(scrittura privata stipulata in modalità elettronica)**

**Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con un unico operatore economico, per la fornitura di sistemi filtranti da destinare alle unità di trattamento dell'aria (U.T.A.) dei Presidi Ospedalieri dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu" di Cagliari - Durata: quattro anni più eventuale proroga tecnica semestrale - C.I.G. 963425029C**

**Importo di aggiudicazione : € \_\_\_\_\_, (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_), oltre I.V.A. di legge.**

\*\*\*

L'anno duemilaventitré, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_, presso l'ARNAS "G. Brotzu" di Cagliari,

**CONVENZIONE TRA**

**L'A.R.N.A.S. "G. Brotzu"**, rappresentata dal Dott. Ing. Gianluca Borelli, domiciliato per la carica che riveste presso la sede legale dell'ARNAS "G. Brotzu", il quale dichiara di intervenire nel presente atto non in proprio, ma in qualità di Dirigente Responsabile della S.C. "Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni" dell'ARNAS "G. Brotzu", con sede legale in Cagliari, Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, C.F./Partita IVA 02315520920 (*di seguito denominata per brevità anche "Stazione Appaltante" o "Azienda"*), nell'interesse esclusivo della quale agisce in esecuzione della delega del Direttore Generale del 04/04/2022;

**E**

L'Operatore Economico \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_ (c.a.p. \_\_\_\_\_), C.F./Partita IVA \_\_\_\_\_ in persona del Dott./Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, (C.F. \_\_\_\_\_), residente in \_\_\_\_\_ via/piazza \_\_\_\_\_ n. civico \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di (rappresentante legale/amministratore unico), \_\_\_\_\_ domiciliato per la carica presso la sede legale della società che rappresenta (*di seguito denominato per brevità anche "Appaltatore" o "Affidatario"*);

**(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)** capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo \_\_\_\_\_ costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_;
- impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_;
- impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_;

nonché l'impresa \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ e Partita IVA \_\_\_\_\_;

*di seguito nel presente atto denominate semplicemente «Imprese Appaltatrici» o «Affidatarie».*

**PREMESSO CHE**

- con deliberazione del Direttore Generale dell'ARNAS "G. Brotzu" n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, ha indetto una procedura aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ai fini della conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura quadriennale di sistemi filtranti da destinare alle unità di trattamento dell'aria (U.T.A.) installate nei Presidi Ospedalieri attualmente di pertinenza di questa Stazione Appaltante, meglio descritti nella Relazione Illustrativa (Elaborato 1 della documentazione di gara);
- con deliberazione del Direttore Generale dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu" di Cagliari n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/\_\_\_\_, è stata disposta, a seguito dell'espletamento sulla piattaforma telematica SardegnaCAT della RDO aperta n. \_\_\_\_\_ e previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti negli atti di gara, l'aggiudicazione della fornitura in oggetto, costituita da un unico lotto, in favore dell'operatore economico \_\_\_\_\_ per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_ più I.V.A. di legge e per una durata di 4 (quattro) anni (o fino all'esaurimento dell'importo di spesa, ove tale importo venga esaurito prima della scadenza prefissata);
- la fornitura è stata aggiudicata all'impresa sopra menzionata secondo il criterio del miglior prezzo ex art. 95, co. 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, avendo proposto il **maggior ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi posto a base di gara**, pari a \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento);
- la fornitura potrà essere prorogata, previa comunicazione all'affidatario, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, ossia per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente;
- con comunicazione, Prot. n. PG/\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata comunicata al predetto operatore economico l'aggiudicazione in parola;
- nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, presentate in sede di gara;
- l'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- l'Impresa ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi a eseguire la fornitura oggetto dell'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e negli atti di gara;
- l'Impresa ha dichiarato di avere esaminato il Capitolato Speciale d'Appalto, il Disciplinare di gara, il Disciplinare tecnico, lo schema di Convenzione nonché l'ulteriore documentazione tecnica prodotta dalla Stazione Appaltante nel seguito indicata:
  1. *Relazione illustrativa (Elaborato 1);*
  2. *Prospetto economico dell'Accordo Quadro (Elaborato 2);*
  3. *Elenco sistemi filtranti (Elaborato 3);*
  4. *Elenco prezzi sistemi filtranti (Elaborato 4);*
- l'impresa dichiara che quanto risulta dalla citata documentazione definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un'adeguata valutazione delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- con riferimento all'articolo 53, co. 16 ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., il Fornitore ribadisce, come già dichiarato in sede di gara, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione contraente nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- il Fornitore ha prestato la garanzia definitiva di cui all' art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, sotto forma di \_\_\_\_\_ rilasciata da \_\_\_\_\_, in misura del \_\_\_\_\_ (indicare percentuale \_\_\_\_\_%) dell'importo contrattuale aggiudicato di € \_\_\_\_\_ (in lettere Euro \_\_\_\_\_/00) più I.V.A., (con eventuale applicazione dell'art. 93, co. 7, D. Lgs. n. 50/2016), per € \_\_\_\_\_ (in lettere: Euro \_\_\_\_\_/00); tale documento, unito al presente contratto sotto la **lettera \_\_\_\_\_**, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- che il Fornitore, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara, ai **sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c.**, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel medesimo;

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

**le Parti, a norma dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito, per brevità, denominato anche "Codice"), convengono e stipulano quanto segue:**

#### **art. 1 Validità delle premesse**

L'Appaltatore dichiara espressamente che tutte le clausole e le condizioni previste nella presente Convenzione di Accordo Quadro, nonché in tutti gli altri documenti facenti parte dell'Accordo Quadro hanno carattere di essenzialità.

Le premesse e tutti gli atti ed i documenti richiamati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, ancorché non materialmente allegati.

#### **art. 2 Oggetto dell'Accordo Quadro**

La Stazione Appaltante affida al Fornitore, che accetta senza riserva e condizione alcuna, la fornitura quadriennale di sistemi filtranti per le unità di trattamento dell'aria (U.T.A.) installate nei PP.OO. dell'ARNAS G. Brotzu di Cagliari. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni nel pieno rispetto delle prescrizioni, condizioni, modalità e tempistiche illustrate nella presente Convenzione, nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare Tecnico, nel Disciplinare di gara, nella restante documentazione di gara e nella normativa vigente.

L'esecuzione degli Ordini di Fornitura (OdF) dovrà essere conforme a quanto contenuto nel Disciplinare Tecnico, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nonché alle indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.).

La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante a emettere gli Ordini di Fornitura nei limiti di importo definiti dall'Accordo stesso, mentre l'Appaltatore rimane vincolato a eseguire il contratto fino alla scadenza e/o alla concorrenza dell'importo di cui all'art. 9 della presente Convenzione (€ 722.576,00 più I.V.A.).

L'ARNAS G. Brotzu assumerà obblighi nei confronti dell'Appaltatore esclusivamente con l'emissione degli Ordini di Fornitura emessi secondo le condizioni generali previste nell'Accordo Quadro.

I predetti sistemi filtranti, meglio descritti nell'**Elaborato 3** (Elenco sistemi filtranti) e stimati presuntivamente, sulla base degli interventi storici di sostituzione dei sistemi filtranti effettuati dall'ARNAS G. Brotzu nell'ultimo biennio, non sono stati predeterminati esattamente nel numero; gli stessi saranno indicati e comunicati dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) o dal Direttore di Esecuzione del Contratto (D.E.C.) della Stazione Appaltante nel corso della vigenza dell'Accordo stesso, in base alle esigenze e alle effettive necessità della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante affiderà all'Appaltatore la fornitura dei sistemi filtranti necessari a seguito di apposito Ordine di Fornitura, emesso generalmente dal R.U.P. o dal D.E.C. e inviato con i tempi e le modalità specificate nei successivi articoli.

Ciascun Ordine di Fornitura sarà vincolante per l'Appaltatore all'atto della sua emissione.

L'Appaltatore risponderà verso la Stazione Appaltante della perfetta e tempestiva fornitura dei sistemi filtranti rimanendo obbligato, in caso di non corrispondenza secondo le indicazioni e prescrizioni del Disciplinare Tecnico (DT) e del Capitolato Speciale d'Appalto, a provvedere alla sostituzione, con oneri interamente a proprio carico e fatto salvo il risarcimento di ogni eventuale danno.

Qualora l'Appaltatore si rendesse inadempiente circa la fornitura dei prodotti indicati nell'Ordine di Fornitura, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere l'Accordo Quadro in argomento, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell'art. 1382 del c.c., salvo il risarcimento del maggiore danno.

L'Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che, pertanto, in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

L'Appaltatore accetta e si impegna sin d'ora a fornire il materiale richiesto dalla Stazione Appaltante secondo quanto sopra indicato e appresso specificato – entro il limite massimo di importo previsto ed entro il periodo di validità dell'Accordo stesso – alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli atti in essa richiamati.

L'Aggiudicatario sarà tenuto ad eseguire la fornitura a perfetta regola d'arte, secondo il principio di buona fede ex art. 1375 c.c., conformandosi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, nel pieno rispetto dei termini, delle prescrizioni e delle condizioni stabilite nel Disciplinare Tecnico, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella convenzione di Accordo Quadro, in tutta la documentazione di gara e nella normativa vigente.

Inoltre, dovrà attenersi a tutte le disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) e dare immediata comunicazione di ogni circostanza che possa influire sull'esecuzione delle forniture.

L'Aggiudicatario dovrà osservare, altresì, le prescrizioni contenute nel Patto d'Integrità, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1500 del 02/09/2015 e rispettare le disposizioni del Codice di Comportamento aziendale, adottato con Deliberazione D.G. A.R.N.A.S. "G. Brotzu" n. 2049 del 26/11/2015 e successivamente integrato con Del. D.G. 1603 n. del 28/12/2022.

Il Fornitore sarà tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, igiene e sicurezza, previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

I prezzi contrattuali, determinati ai sensi dell'art. 9 del Capitolato speciale, si devono intendere comprensivi di tutte le spese inerenti e conseguenti all'aggiudicazione dell'appalto, incluse quelle d'imballaggio, carico, trasporto e scarico dei materiali presso il punto di consegna della Stazione Appaltante, nonché di ogni altro eventuale onere necessario ai fini di una corretta e regolare esecuzione delle forniture in questione.

### **art. 3 Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

In forza della Del. D.G. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, Il Responsabile del Procedimento (R.U.P.) è stato individuato nella persona dell'Ing. Giuseppe Curreli, mentre il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) nella persona del sig. Giuseppe Rombi, entrambi dipendenti di ruolo dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu" di Cagliari, in servizio presso la S.C. "Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni".

### **art. 4 Referente del Contratto**

Il Fornitore dovrà mettere a disposizione, a sue spese ed entro un termine di 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione di Accordo Quadro, un servizio di assistenza con l'indicazione di un Referente del contratto, del quale dovrà essere comunicato il recapito telefonico, un indirizzo di posta elettronica ordinaria e un indirizzo P.E.C..

La reperibilità del Referente dovrà essere garantita, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30, esclusi i festivi.

Il Referente dovrà assicurare la continuità dell'esecuzione del contratto anche in caso di sua assenza, attraverso l'individuazione di un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci.

Qualora si ravvisasse la necessità di nominare un sostituto del Referente, il Fornitore dovrà darne immediata comunicazione scritta al D.E.C. e/o al R.U.P. a mezzo P.E.C. all'indirizzo [gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it](mailto:gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it).

Il Referente del contratto e il suo sostituto rivestiranno l'incarico di rappresentanti del Fornitore e avranno i poteri decisionali per trattare e concordare con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ogni azione tecnica, contrattuale e amministrativa inerente alla fornitura del materiale in oggetto.

Il Referente si interfacerà direttamente con il D.E.C. della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni in relazione alle indicazioni necessarie per assicurare la regolare fornitura del materiale entro i termini, secondo le prescrizioni e le modalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, nella Convenzione di Accordo Quadro e negli altri documenti di gara.

#### **art. 5 Documenti costituenti l'Accordo Quadro**

Fanno parte integrante ed essenziale della presente Convenzione di A.Q., anche se non tutti materialmente allegati alla stessa, ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

- la Relazione illustrativa;
- il Prospetto Economico dell'Accordo Quadro;
- l'Elenco sistemi filtranti (**Allegato \_\_**);
- l'Elenco prezzi dei sistemi filtranti (**Allegato \_\_**);
- il Capitolato Speciale d'Appalto (**Allegato \_\_**);
- il Disciplinare Tecnico (**Allegato \_\_**);
- il DUVRI generale;
- il Patto d'Integrità sottoscritto dall'Aggiudicatario (**Allegato \_\_**);
- l'Informativa Privacy (**Allegato \_\_**);
- l'offerta economica presentata dall'Affidatario in sede di gara (**Allegato \_\_**);
- la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010 e ss.mm.ii. (**Allegato \_\_**);
- la garanzia definitiva di cui agli art. 103 del Codice e la relativa scheda (**Allegato \_\_**);
- **[Eventuale, se presentato in sede di gara]** l'Elenco prodotti equivalenti (**Allegato \_\_**);
- **[Eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore]** la Procura Speciale prodotta dall'Appaltatore a comprova dei poteri di stipula (**Allegato \_\_**);
- le Dichiarazioni formulate dall'appaltatore in sede di gara, ivi incluse la dichiarazione con cui è stata manifestata l'intenzione di subappaltare nei limiti indicati nel disciplinare di gara (**Allegato \_\_**);
- **[Eventuale, in caso di RTI]** il mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese, qui allegato in copia conforme all'originale (**Allegato \_\_**);
- **[In caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento anche per l'impresa ausiliaria]** l'informativa prefettizia rilasciata dall'U.T.G. - Prefettura di \_\_\_\_\_ per l'impresa \_\_\_\_\_, **allegata a quest'atto sub lett. \_\_**;  
**[oppure]**
- **[in caso di RTI per la mandataria e per ognuno dei componenti il Raggruppamento, in caso di avvalimento anche per l'impresa ausiliaria]** la richiesta trasmessa dall'ARNAS G. Brotzu all'U.T.G. - Prefettura di \_\_\_\_\_ per l'impresa \_\_\_\_\_, **allegata a quest'atto sub lett. \_\_**;
- **[Eventuale, in caso di avvalimento]** il contratto di avvalimento stipulato tra l'Appaltatore e l'impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, \_\_\_\_\_, **qui allegato sotto la lettera \_\_**.

#### **art. 6 Oggetto dell'Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro riguarda la fornitura di sistemi filtranti per le unità di trattamento dell'aria dei PP.OO. dell'ARNAS "G. Brotzu" di Cagliari, dei seguenti prodotti:



- a) filtri per “polvere grossa”, dedicati alla filtrazione delle particelle solide aerotrasportate nei sistemi di condizionamento, impiegati come stadio di prefiltrazione di filtri per polveri fini;
- b) filtri per “polvere fine”, dedicati alla filtrazione delle particelle solide aerotrasportate nei sistemi di condizionamento, impiegati come stadio di prefiltrazione di filtri ad alta e altissima efficienza;
- c) filtri ad alta e altissima efficienza, dedicati alla filtrazione delle particelle solide aerotrasportate nei sistemi di condizionamento per ambienti a contaminazione controllata quali, ad esempio, le sale operatorie, la terapia intensiva, etc.

I sistemi filtranti sopra menzionati sono dettagliatamente indicati nell’**Elenco sistemi filtranti - Elaborato 3**.

#### **art. 7 Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore**

Gli oneri e gli obblighi a carico dell’Appaltatore sono dettagliatamente disciplinati dal Capitolato Speciale a cui si rinvia integralmente. Trova sempre applicazione l’art. 1374 del codice civile.

L’Appaltatore riconosce e accetta tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste dalla presente Convenzione e dalla documentazione tecnico/amministrativa/contabile nella stessa richiamata. L’esecuzione dell’ordine di fornitura avviene nel pieno rispetto delle leggi e normative vigenti; l’Appaltatore deve altresì conformarsi alla massima diligenza e professionalità nell’adempimento dei propri obblighi.

Inoltre, sebbene questa Stazione Appaltante abbia stimato i rischi derivanti da possibili interferenze pari a zero, la medesima ha comunque messo a disposizione dell’Affidatario il D.U.V.R.I. generale che quest’ultimo sarà tenuto a visionare e rispettare.

Resta invece onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dalla stessa.

#### **art. 8 Luogo di consegna della fornitura**

La consegna della merce oggetto della fornitura in questione dovrà essere effettuata, previo congruo avviso al D.E.C. (ovvero ad un suo incaricato), presso il Magazzino della S.C. “Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni”, ubicato presso il P.O. “San Michele”, Piazzale Alessandro Ricchi, 1, c.a.p. 09134 Cagliari.

I sistemi filtranti per il trattamento dell’aria potranno essere richiesti in modo frazionato in base alle esigenze della Stazione Appaltante e dovranno essere consegnati in porto franco, a cura e rischio dell’Appaltatore.

Tale consegna s’intende comprensiva di ogni spesa ed onere relativo ad imballaggi, trasporto, scarico, consegna al magazzino sopra indicato, nel rispetto della normativa vigente.

Si specifica che l’ARNAS G. Brotzu stabilisce il quantitativo massimo di ordini di fornitura annuali da emettere nella misura di n. 10 (dieci), di cui n. 6 (sei) per la tipologia di Ordine di Fornitura standard e n. 4 (quattro) per la tipologia di Ordine di Fornitura in urgenza, meglio disciplinati dall’art. 15 del Capitolato speciale.

L’aggiudicatario sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire l’integrità e il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

#### **art. 9 Durata dell’Accordo Quadro ed eventuale proroga tecnica**

Il termine di durata complessiva dell’Accordo Quadro è di **4 (quattro) anni** (1460 giorni naturali e consecutivi), con decorrenza dalla data di stipula della Convenzione.

Ai sensi articolo 106, comma 11, del Codice, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata della Convenzione in corso di esecuzione **per un periodo massimo di 6 (sei) mesi**, ossia per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure finalizzate all’individuazione del nuovo contraente.

La proroga verrà disposta con atto formale della Stazione Appaltante e previa comunicazione scritta all’Aggiudicatario, il quale sarà tenuto ad eseguire le prestazioni dovute agli stessi prezzi, patti e condizioni pattuite originariamente.

L'Accordo Quadro potrà concludersi anticipatamente, rispetto alla durata stabilita, a seguito di esaurimento della disponibilità economica. Si specifica che i corrispettivi pattuiti per i singoli ordini di fornitura saranno validi sino al completamento dei singoli affidamenti anche qualora la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro.

L'ARNAS G. Brotzu non è vincolata a stipulare, nel periodo di durata del presente Accordo, ordini di fornitura che esauriscano, in tutto o in parte, l'importo dell'Accordo Quadro. La Stazione Appaltante potrà, altresì, esaurire l'importo dell'Accordo Quadro in un termine inferiore a quello massimo di durata dello stesso come previsto nella presente Convenzione; in tali casi l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo e rinuncia, fin d'ora, a qualsiasi azione a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale. L'Appaltatore è, invece, vincolato all'esecuzione dei singoli Ordini di Fornitura, alle condizioni di cui al presente Accordo, secondo le modalità di cui agli artt. 14 e sgg. della presente Convenzione.

#### **art. 10 Modifiche e varianti al contratto**

Per le modifiche e le varianti si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 106 D.Lgs. n. 50/2016 nonché dell'art. 22 del Decreto MIT n. 49/2018.

In ossequio al disposto di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/2022 si applica la revisione dei prezzi, nei modi e nei termini indicati all'art. 12 della presente Convenzione.

Quando sia necessario fornire un sistema di filtrazione non previsto nell'elenco o adoperare materiali di specie diversa, i nuovi prezzi saranno valutati seguendo le disposizioni di cui all'art. 22, comma 5, del Decreto MIT n. 49/2018.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore e approvati dal Responsabile Unico del Procedimento, attraverso opportune analisi o prezziari aventi carattere di ufficialità.

Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso generale d'asta praticato in sede di offerta.

Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'ARNAS G. Brotzu potrà ingiungergli l'esecuzione della fornitura sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva in proposito apposita riserva negli atti contabili nei modi dovuti, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati.

Qualora l'importo delle forniture aggiuntive oggetto dell'Ordine di Fornitura rientri nel limite di un quinto dell'importo dell'Ordine, l'Appaltatore è tenuto a sottoscrivere un atto di sottomissione.

Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.

#### **art. 11 Importo dell'Accordo Quadro**

Ai sensi dell'art. 35, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il valore stimato dell'Accordo Quadro per un periodo di 4 (quattro) anni, è pari presuntivamente a **€ 722.576,00 + IVA**. L'importo stimato è rappresentativo della sommatoria del valore presunto degli eventuali ordini di fornitura che verranno affidati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro all'Operatore Economico individuato (IVA esclusa).

Tale importo non costituisce un impegno per questa Stazione Appaltante, la quale si riserva di ordinare i materiali occorrenti con esclusivo riferimento al fabbisogno effettivo, senza alcun vincolo sulle quantità e sull'importo del contratto. L'importo indicato rappresenta esclusivamente il limite massimo di spesa, non superabile nell'arco del periodo contrattuale; di conseguenza sull'Amministrazione non graverà l'obbligo di emettere ordini sino a concorrenza del valore totale dell'Accordo Quadro, tantomeno l'aggiudicatario potrà rivendicare alcuna pretesa al riguardo, anche di carattere economico.

Ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il valore economico stimato dell'appalto, calcolato al lordo delle opzioni di proroga tecnica e modifiche contrattuali, meglio esplicitate nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel disciplinare di gara e negli articoli successivi della presente Convenzione, è pari a **€ 841.372,00 + IVA**.



Trattandosi di Accordo Quadro bandito successivamente alla data del 27.01.2022 è ammessa la revisione dei prezzi, dettagliata all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del Capitolato e nel successivo art. 12 della presente Convenzione. L'impatto economico stimato per la revisione dei prezzi viene assunto nella misura massima di € 28.474,00 pari a circa il 4% (quattro percento) calcolato sull'importo quadriennale della fornitura al netto delle opzioni e varianti.

I prezzi unitari netti in base ai quali verrà erogato il corrispettivo per dette forniture risultano dall'applicazione del ribasso unico percentuale pari al \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ percento) all'Elenco prezzi a base di gara.

#### **art. 12 Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022, i prezzi contrattuali potranno essere aggiornati, in aumento od in diminuzione, decorso il primo anno dalla stipula della Convenzione di Accordo Quadro e fino ad un massimo di tre volte durante il periodo di vigenza contrattuale. La revisione avverrà a seguito di apposita istruttoria condotta dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.). Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e all'art. 29 del D.L. 4/2022, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi:

- l'Affidatario può presentare istanza di revisione dei prezzi per un numero massimo di **3 (tre) volte** durante il periodo di efficacia della convenzione di Accordo Quadro;
- la prima richiesta può essere presentata solo dopo che siano trascorsi almeno **12 (dodici) mesi** dalla stipula della Convenzione;
- le successive richieste possono essere presentate con cadenza temporale di almeno **6 (sei) mesi** dalla prima richiesta (e delle successive);
- devono sussistere circostanze eccezionali, quali eventi straordinari e imprevedibili, che esulano dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, non noti al momento della stipula della Convenzione o all'emissione dell'Ordine di Fornitura;
- la revisione prezzi può essere applicata a una parte o alla totalità dei sistemi filtranti di cui all'elaborato *Elenco sistemi filtranti – Elaborato 3*.

Il procedimento di revisione dei prezzi può essere attivato, anche in diminuzione, su iniziativa del Responsabile Unico del Procedimento. In tal caso si applicano i medesimi criteri istruttori stabiliti nel seguito.

**L'alea contrattuale è stabilita al 10% (dieci percento) del prezzo complessivo, ai sensi dell'art. 1664 del Codice civile.**

Nel caso in cui l'affidatario intenda richiedere la revisione dei prezzi, deve presentare alla Stazione Appaltante formale istanza corredata dalla seguente documentazione:

- relazione tecnico-illustrativa nel quale il Fornitore illustra gli eventi straordinari e imprevedibili, che esulano dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, non noti al momento della stipula della Convenzione di Accordo Quadro, che hanno comportato il verificarsi delle circostanze e fattispecie per le quali i prezzi possono essere revisionati;
- elenco dei prezzi unitari dell'Ordine di Fornitura da eseguire, da cui si evinca un campione di voci rappresentante almeno il 50% (cinquanta percento) superiore rispetto alle voci di prezzo contrattualizzate in sede di Convenzione di Accordo Quadro;
- quadro di confronto tra i prezzi contrattuali e i prezzi revisionati come proposti dall'affidatario che dimostri, globalmente, una variazione dei prezzi maggiore dell'alea contrattuale sopra indicata;
- mezzi di prova a dimostrazione della variazione dei prezzi, di seguito indicati:
  1. indici Istat (ad esempio prezzi al consumo famiglie di operai e impiegati "FOI", Indice dei prezzi al consumo armonizzato "IPCA");
  2. prezziari con carattere di ufficialità;
  3. specifiche rilevazioni Istat.

Il Responsabile Unico del Procedimento, previa acquisizione del parere del D.E.C., valuta l'idoneità di eventuale altra documentazione trasmessa dall'affidatario a titolo di mezzo di prova.

L'istanza di revisione dei prezzi presentata dall'Affidatario, priva di uno o più documenti sopraelencati, può essere dichiarata irricevibile dal R.U.P..

Ricevuta l'istanza di revisione dei prezzi presentata dall'Appaltatore, questa è inviata al D.E.C., il quale, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della documentazione, rende il proprio parere con riguardo alla sussistenza degli eventi straordinari e imprevedibili esplicitati dall'Affidatario, alla rappresentatività del campione di elenco prezzi prodotto, all'affidabilità della variazione dei prezzi segnalata e alla validità dei mezzi di prova esibiti a supporto della proposta di revisione dei prezzi formulata.

Nei successivi 15 (quindici) giorni il R.U.P. valuta, sulla scorta del parere reso dal DEC, l'ammissibilità dell'istanza di revisione dei prezzi. Nel caso sia ritenuta ammissibile l'istanza dell'Affidatario, nel medesimo termine, il R.U.P. dispone al D.E.C. la redazione della perizia di variante per revisione dei prezzi.

Ricevuta la perizia di variante per revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 22 del Decreto MIT n. 49/2018, il R.U.P., previa verifica, ne propone l'approvazione alla Stazione Appaltante, prima che i prezzi revisionati siano ammessi nella contabilità della fornitura.

La Stazione Appaltante autorizza la variazione dei prezzi con provvedimento motivato in modo analitico e puntuale quanto all'applicazione delle clausole di revisione inserite nei documenti di gara e indica le situazioni di fatto verificatesi, nonché la misura in cui i prezzi contrattuali devono essere modificati.

La revisione dei prezzi approvata costituisce il riferimento economico da applicare ai successivi ordini di fornitura da emettere nel corso di vigenza dell'Accordo Quadro.

#### **art. 13 Ordine di Fornitura (Contratto Attuativo)**

Il Contratto Attuativo dell'Accordo Quadro in oggetto assume la forma di Ordine di Fornitura (OdF) e verrà emesso in funzione delle esigenze che si manifesteranno nel corso di validità dell'Accordo Quadro.

Ogni Ordine di Fornitura dovrà specificare quanto segue:

- le generalità del Fornitore;
- il numero, la tipologia e il prezzo del sistema filtrante richiesto;
- l'importo imponibile dell'ordine (determinato mediante l'applicazione del ribasso d'asta offerto dall'Aggiudicatario all'elenco prezzi posto a base di gara, come meglio indicato all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente Capitolato);
- la percentuale d'I.V.A. applicabile;
- l'importo totale dell'ordine (dato dalla somma dell'importo imponibile e il totale I.V.A.);
- i riferimenti dell'Ordine di Fornitura (numero e data);
- i riferimenti della procedura di gara (C.I.G., denominazione dell'appalto, estremi del provvedimento di aggiudicazione);
- eventuali note per l'identificazione dell'urgenza della fornitura, come meglio indicato all'art. 14 e all'art. 15 della presente Convenzione;

L'ARNAS G. Brotzu nella persona del Responsabile Unico del Procedimento o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto ovvero di altro soggetto titolato preventivamente autorizzato dal R.U.P., procede alla trasmissione di una richiesta di fornitura al Magazzino della S.C. Gestione Immobili ed Impianti, Nuove Realizzazioni, che a sua volta provvede all'emissione e all'invio dell'ordine di fornitura elettronico al Fornitore tramite la piattaforma NSO (Nodo di Smistamento degli Ordini).

#### **art. 14 Tipologia degli ordini di fornitura**

In funzione del grado di urgenza dell'intervento sostitutivo del sistema filtrante si identificano due tipologie di Ordini di Fornitura che scandiscono urgenza e priorità di esecuzione, di seguito indicati:

- **Ordini di Fornitura standard:** richiesta di sistemi filtranti per interventi programmati di sostituzione;

- **Ordini di Fornitura in urgenza:** richiesta di sistemi filtranti per interventi non programmati di sostituzione, derivanti da eventi eccezionali non previsti.

#### **art. 15 Termini per la consegna**

Il tempo utile per la consegna della fornitura presso i magazzini della S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni è stabilito termini sottoindicati:

- **30 (trenta) giorni** dall'emissione dell'Ordine di Fornitura mediante piattaforma NSO (Nodo di Smistamento Ordini), ordinariamente recapitati nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 20.00, nell'ambito del normale orario di servizio e di apertura delle strutture afferenti all'ARNAS G. Brotzu;
- **7 (sette) giorni** dall'emissione dell'Ordine di Fornitura, mediante piattaforma NSO, nei casi di urgenza di cui all'art. 14 della presente Convenzione, da recapitare ordinariamente nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 20.00, nell'ambito del normale orario di servizio e di apertura delle strutture afferenti all'ARNAS G. Brotzu.

#### **art. 16 Modalità per la consegna**

Tutti i prodotti potranno essere richiesti in modo frazionato in base alle esigenze della Stazione Appaltante e dovranno essere consegnati in porto franco, a cura e rischio dell'Appaltatore.

La consegna dei prodotti s'intende comprensiva di ogni spesa e onere relativi ad imballaggio, trasporto, scarico e consegna al magazzino indicato nell'art. 8 della presente Convenzione.

L'aggiudicatario sarà responsabile e garante del trasporto, da effettuarsi con mezzi adeguati, tali da consentire il mantenimento di tutte le caratteristiche tecniche dei prodotti.

Il medesimo si impegna, altresì, a contattare con congruo preavviso, telefonicamente e/o tramite e-mail, i referenti della Stazione Appaltante indicati nei singoli ordinativi di fornitura (DEC o un suo incaricato), al fine di concordare modalità e orari di consegna.

Non sono ammesse consegne parziali; pertanto, l'esecuzione di ciascun ordine dovrà essere effettuata in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e il DEC.

Qualora il quantitativo della merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato, la consegna verrà considerata parziale e il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 30 della presente Convenzione.

Eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e di conseguenza saranno restituite al Fornitore.

L'avvenuta consegna dei prodotti ordinati sarà comprovata dal documento di trasporto (D.D.T.) che il Fornitore emetterà in duplice copia, di cui una da rilasciare alla Struttura ordinante, nelle mani del D.E.C. o di altro incaricato alla ricezione della merce; se necessario, questi ultimi potranno riportare sul D.D.T. eventuali osservazioni sulla merce ricevuta.

In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà accertare quantità e qualità della merce ricevuta anche in un successivo momento, come meglio illustrato al successivo 17.

Al fine di una più rapida e agevole rendicontazione di quanto acquistato, il documento di trasporto (D.D.T.) dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

- generalità dell'emittente: in alto a sinistra devono essere indicate le generalità del soggetto emittente, la ragione sociale, la partita I.V.A. e/o il codice fiscale e i dati relativi alla sede sociale;
- generalità del destinatario: le stesse informazioni previste per l'emittente devono essere inserite anche per quanto riguarda il soggetto destinatario dei beni;
- dati del D.D.T.: è necessario inserire data di emissione e numero progressivo del documento di trasporto;
- numero e data dell'ordinativo di fornitura con riferimento all'Accordo Quadro, emesso tramite la piattaforma N.S.O.;
- numero e data del contratto di riferimento;

- informazioni sulla merce: devono essere inserite tutte le informazioni necessarie a individuare correttamente la merce trasportata (codice del prodotto, marca, denominazione commerciale, descrizione, numero del lotto di produzione, quantità ed unità di misura). Inoltre, deve essere inserito il numero dei colli oggetto del trasporto. È consigliabile, inoltre, inserire sempre il motivo per il quale è avvenuto il trasporto della merce (vendita, reso, riparazione, ecc.);
- luogo e data di consegna;
- dati del trasporto: il vettore a cui è stata affidata la consegna; al momento dell'avvio del trasporto si dovranno inserire l'orario di avvio e la firma del vettore.

In caso d'indisponibilità del prodotto ordinato, il Fornitore dovrà dare tempestiva comunicazione al D.E.C.;

L'imballaggio che costituisce ciascun collo deve essere a perdere, robusto, realizzato con il materiale più idoneo a garantire l'integrità finale dei prodotti (avuto riguardo sia alla natura della merce, sia al mezzo di spedizione prescelto per la consegna) e in ogni caso conforme alla normativa vigente.

Sull'imballaggio dovrà essere apposta un'etichetta contenente le seguenti informazioni:

- contrassegno del Fornitore;
- destinatario e indirizzo di consegna;
- tipologia (e marca) dei prodotti contenuti;
- quantitativo espresso nell'unità di misura propria del prodotto;
- eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione, chiaramente leggibili, in lingua italiana.

#### **art. 17 Accettazione, qualità e impiego dei sistemi filtranti**

I sistemi filtranti devono corrispondere a quelli indicati nell'Ordine di Fornitura.

L'accettazione dei prodotti forniti avverrà a seguito dell'esito positivo dei controlli quantitativi e qualitativi effettuato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) ovvero dagli eventuali delegati.

Qualora dal controllo della merce ricevuta il DEC (ovvero un suo incaricato) rilevasse delle difformità in termini di qualità e/o di quantità rispetto a quanto ordinato provvederà a darne tempestiva comunicazione al Fornitore tramite P.E.C., attivando così le pratiche di reso, integrazione o sostituzione, meglio illustrate all'art.18 della presente Convenzione.

Viene fatta salva la risoluzione della Convenzione e/o degli ordinativi di fornitura in caso di gravi, reiterati ed accertati inadempimenti.

L'avvenuta consegna del materiale ordinato sarà comprovata dal documento di trasporto (D.D.T.).

Il controllo sulla corrispondenza dei quantitativi del materiale ricevuto rispetto a quanto ordinato verrà effettuato al momento della consegna, presso il magazzino indicato nell'art. 6 della presente Convenzione.

Nel caso in cui non fosse possibile periziare tutta la merce all'atto dell'arrivo, il Fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulla quantità dei prodotti forniti anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo.

La firma per ricevuta apposta sul Documento di trasporto (D.D.T.) dal DEC o da un suo incaricato non esonera il Fornitore dal rispondere in ordine a difetti, imperfezioni, vizi palesi od occulti non rilevati all'atto della consegna, ma accertati in un momento successivo, né lo esime dall'obbligo di rispondere ad eventuali contestazioni che potrebbero insorgere all'atto dell'utilizzazione della merce consegnata.

Tale firma non rappresenta un'accettazione incondizionata della merce ricevuta da parte della Stazione Appaltante, la quale si riserva in ogni caso il diritto di verificare la corrispondenza dei prodotti a quanto effettivamente ordinato fino al momento dell'effettivo utilizzo degli stessi.

Sull'Aggiudicatario ricade l'obbligo di garanzia sulla fornitura per l'intera durata del rapporto contrattuale e saranno, pertanto, a suo totale carico tutte le spese necessarie per il corretto funzionamento e la sostituzione di eventuali prodotti difettosi.

Il Fornitore si obbliga, altresì, a informare tempestivamente l'Amministrazione contraente di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto dei materiali forniti, che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o lavorazione o che li renda non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite.

---

#### **art. 18 Difetti, vizi e vizi occulti dei sistemi filtranti**

Saranno rifiutati i prodotti che presentino deterioramenti, difetti, vizi, che non risultino corrispondenti per tipologia, qualità e quantità a quanto indicato negli ordinativi, nonché in presenza di lacerazioni o di tracce di manomissione di imballaggi e confezioni.

Qualora dal controllo della merce ricevuta il D.E.C. rilevasse delle difformità in termini di qualità e/o di quantità rispetto a quanto ordinato provvederà a darne tempestiva comunicazione al Fornitore tramite P.E.C..

Il Fornitore dovrà provvedere, a sue spese e senza alcun addebito in capo alla Stazione Appaltante, al ritiro e/o sostituzione e/o integrazione della merce contestata entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione via P.E.C. della segnalazione/contestazione del D.E.C., con modalità che non rechino intralci ed inconvenienti al normale funzionamento delle strutture interessate.

Se necessario, il Fornitore sarà tenuto a provvedere, contestualmente al ritiro, anche alla consegna dei prodotti effettivamente ordinati e/o esenti da vizi, difformità o difetti.

In caso di ritardi ingiustificati saranno applicate le penali previste dall'art. 30 della presente Convenzione.

Qualora il quantitativo di merce consegnata fosse inferiore al quantitativo ordinato, la consegna sarà considerata parziale ed il Fornitore sarà tenuto a completare la fornitura entro 10 (dieci) giorni lavorativi pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 30 della presente Convenzione.

Al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti in eccesso e/o non conformi e della loro sostituzione laddove necessaria, il Fornitore dovrà redigere un apposito "verbale di reso", in contraddittorio con l'Amministrazione, recante le ragioni della contestazione e l'attestazione dell'avvenuta sostituzione/ritiro dei prodotti con indicazione della data.

Nel caso in cui i prodotti resi siano già stati fatturati, l'Aggiudicatario dovrà procedere all'emissione della nota di credito.

A decorrere dalla data di ricezione della segnalazione/contestazione del D.E.C., si interrompono i termini di pagamento dei soli beni in contestazione, fino alla sostituzione degli stessi con altri prodotti corrispondenti dal punto di vista qualitativo e quantitativo a quanto effettivamente ordinato dalla Stazione Appaltante.

Nel caso in cui l'Aggiudicatario si rifiuti o comunque non proceda all'integrazione e/o sostituzione della merce non conforme entro il termine di 10 (dieci) giorni sopra indicato, l'Amministrazione potrà ricorrere al libero mercato ai fini dell'approvvigionamento di prodotti di eguali quantità e qualità, addebitando l'eventuale differenza di prezzo all'Aggiudicatario, fatta salva la rifusione di ogni altra spesa e/o danno e l'applicazione delle penali di cui all'art. 30 della presente Convenzione.

La mancata integrazione e/o sostituzione della merce contestata per causa non imputabile alla Stazione Appaltante, a forza maggiore e caso fortuito, sarà considerata "mancata consegna", costituente potenziale causa di inadempienza contrattuale e conseguente avvio del procedimento di risoluzione della Convenzione di Accordo Quadro e/o del Contratto Attuativo.

Inoltre, sarà a carico dell'Aggiudicatario ogni danno relativo al deterioramento della merce non ritirata.

La merce non ritirata entro 10 (dieci) giorni solari dalla ricezione a mezzo PEC del sollecito/contestazione del DEC, verrà trasmessa al Fornitore con spese ed oneri a carico di quest'ultimo, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 30 della presente Convenzione.

Viene fatta salva la risoluzione della Convenzione di Accordo Quadro e/o dei Contratti Attuativi (Ordini di Fornitura) in caso di gravi, reiterati e accertati inadempimenti.

#### **art. 19 Sospensioni ordinate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto**

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l'esecuzione del contratto attuativo (OdF), e che non siano prevedibili al momento dell'emissione dello stesso, il D.E.C. può disporre la sospensione dell'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, compilando, con l'intervento del Fornitore, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione della fornitura e le prestazioni già effettuate.

La sospensione ordinata dal D.E.C. è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dell'esecuzione del contratto attuativo, controfirmato dal Fornitore e trasmesso al R.U.P. nel termine massimo di 5 (cinque) giorni naturali dalla sua redazione.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del contratto.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il D.E.C. lo comunica al R.U.P. affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni contrattuali, indicando il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione del contratto, come sopra indicato, il D.E.C. provvede a redigere il verbale di ripresa della fornitura che deve essere sottoscritto dall'Appaltatore.

Il verbale di ripresa della fornitura deve contenere il nuovo termine contrattuale indicato dal R.U.P. ed è efficace dalla data della redazione.

#### **art. 20 Sospensioni ordinate dal R.U.P.**

La sospensione può essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica.

L'ordine di sospensione è trasmesso contemporaneamente al Fornitore e al D.E.C. e ha efficacia dalla data di emissione.

Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che hanno indotto a ordinare la sospensione dell'esecuzione del contratto attuativo ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente al Fornitore e al D.E.C.

#### **art. 21 Variazione dei sistemi filtranti**

L'ARNAS G. Brotzu si riserva la facoltà di introdurre nuovi sistemi filtrativi in funzione dell'innovazione/sostituzione delle unità di trattamento dell'aria nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.

Non sono riconosciute variazioni agli Ordini di Fornitura, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del D.E.C., recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'ARNAS G. Brotzu, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore intende opporre deve essere presentato per iscritto al D.E.C. prima dell'esecuzione della fornitura oggetto della contestazione.

Le varianti che comportino aumento dell'importo dell'Ordine di Fornitura vengono effettuate mediante atto aggiuntivo all'Ordine di Fornitura.

#### **art. 22 Azioni sostitutive**

Fatte salve le penalità di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** della presente Convenzione, l'ARNAS G. Brotzu ha facoltà di ricorrere all'azione sostitutiva consistente nell'acquisto dei sistemi filtranti sul mercato libero, nel caso in cui il Fornitore non proceda alla consegna della merce entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi rispetto a quelli indicati all'art. 15 della presente Convenzione.

L'ARNAS G. Brotzu procederà quindi all'acquisto sul libero mercato degli stessi prodotti e quantitativi ordinati, addebitando l'eventuale maggior prezzo al Fornitore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno e fatte salve le penali di cui all'**Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** della presente Convenzione.

L'ARNAS G. Brotzu procederà, altresì, a esercitare l'azione sostitutiva nei casi di cui all'art. 18 della presente Convenzione.

L'azione sostitutiva consente l'ARNAS G. Brotzu di far eseguire a terzi l'esecuzione della fornitura in contestazione, difettosa, in ritardo, sospesa arbitrariamente, tralasciata o mancante, rivalendosi su qualunque credito del Fornitore nei confronti dell'ARNAS G. Brotzu ovvero sulla cauzione prestata.



La rivalsa è commisurata ai costi sostenuti dall'ARNAS G. Brotzu, compreso i costi a titolo accessorio o comunque connessi (rimozioni, imposte, ecc.).

Qualora l'ARNAS G. Brotzu intenda esercitare l'azione sostitutiva deve comunicare tempestivamente tale circostanza al Fornitore.

Entro 24 (ventiquattro) ore dall'avvenuta comunicazione è consentito al Fornitore completare, sostituire, ripristinare o comunque rimediare in relazione alla fornitura oggetto di azione sostitutiva.

La rivalsa per l'azione sostitutiva è quantificata a cura dell'ARNAS G. Brotzu e non è impugnabile da parte del Fornitore se non per manifesta irragionevolezza.

#### **art. 23 Fatturazione**

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese, risultanti dagli ordinativi emessi tramite la piattaforma N.S.O. (Nodi di smistamento degli ordini), avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica da parte dell'Aggiudicatario.

La fattura elettronica dovrà essere emessa in formato "xml", secondo lo schema e le regole indicate nelle Specifiche Tecniche pubblicate dall'Agenzia delle Entrate e trasmetterle tramite il Sistema di Interscambio (SdI), come stabilito dalla L. n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e dal D.M. n. 55 del 03/04/ 2013.

Il contenuto obbligatorio della fattura elettronica è definito dall'art. 21, comma 2, del del D.P.R. n. 633/72.

La fattura elettronica andrà intestata a:

**A.R.N.A.S. "G. Brotzu", Piazzale A. Ricchi n. 1, c.a.p. 09134 Cagliari - P. IVA 02315520920** e dovrà obbligatoriamente riportare, tra le altre cose, i seguenti dati:

- il numero identificativo e la data dell'ordinativo d'acquisto a cui la fattura è riferita;
- gli estremi dell'atto deliberativo;
- gli estremi del contratto;
- il numero del C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) riportato nell'ordinativo di fornitura;
- il Codice Unico Ufficio: **FIEFE2**;
- il codice commessa/convenzione: **#0201:81D4T3#**;
- il numero di conto;
- il codice I.B.A.N.;
- l'importo totale del servizio prestato.

Inoltre, fatti salvi i casi di espressa esclusione previsti dalla normativa vigente, la fattura elettronica dovranno recare obbligatoriamente l'annotazione "Operazione soggetta alla scissione dei pagamenti di cui all'art. 17 ter del DPR 633/1972" (cd. "Split Payment") con **esposizione dell'aliquota e dell'ammontare I.V.A.** che la Stazione Appaltante provvederà a liquidare direttamente all'Erario.

Il meccanismo fiscale della "scissione dei pagamenti" prevede l'obbligo per gli Enti Pubblici di versare all'Erario l'I.V.A. esposta in fattura dai fornitori, ai quali verrà corrisposto soltanto l'imponibile.

I dati sopra indicati sono indispensabili al fine di processare correttamente le fatture elettroniche nei sistemi contabili e procedere alla successiva fase di liquidazione nei tempi previsti.

Si precisa che non potranno essere accettate dal Servizio Bilancio fatture che non siano state emesse e trasmesse come sopra indicato. I documenti pervenuti con differenti modalità non saranno considerati validi ai fini fiscali e civilistici.

#### **art. 24 Pagamenti**

Il pagamento del corrispettivo dovuto avverrà a seguito della presentazione di fatture fiscalmente regolari e previo espletamento degli accertamenti demandati al R.U.P. e/o al D.E.C., in ordine alla verifica della conformità e della regolare esecuzione delle forniture.

La liquidazione delle fatture sarà comunque subordinata al controllo di regolarità in ordine al versamento da parte del Fornitore dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori dei dipendenti attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva), nonché alla cd. "verifica Equitalia" che ai sensi dell'art. 48 bis del

D.P.R. n. 602/1973 si effettua per tutti i pagamenti superiori a € 5.000,00 (euro cinquemila/00).

Ogni pagamento è, inoltre, subordinato:

- agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
- all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

In caso di inadempimento accertato, la Stazione Appaltante sospende il pagamento e segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio.

I pagamenti avverranno entro **60 (sessanta) giorni** dal ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario e con spese gravanti sui fondi del Bilancio dell'A.R.N.A.S. "G. Brotzu" di Cagliari.

#### **art. 25 Contabilizzazione a misura**

La contabilizzazione delle forniture verrà effettuata "a misura" ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) e art. 59, comma 5 bis, D.Lgs. 50/2016, applicando alle quantità effettivamente consegnate e accertate i prezzi contrattuali (prezzi unitari netti), ottenuti dai prezzi posti a base di gara con decurtazione del ribasso percentuale formulato dall'Affidatario in sede di gara.

#### **art. 26 Anticipazione del prezzo**

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Appaltatore è concessa sui singoli contratti attuativi (ordini di fornitura) un'anticipazione pari al 20% (venti per cento), calcolato sul valore dell'importo di ogni singolo Contratto Attuativo. Il R.U.P. può valutare una percentuale diversa di anticipazione del prezzo elevabile fino ad un massimo pari al 30% (trenta per cento) dell'importo del Contratto Attuativo (ordine di fornitura).

Detta anticipazione sarà corrisposta entro i termini di legge, su richiesta dell'Appaltatore, corredata dalla garanzia di seguito descritta. Il termine per il pagamento dell'anticipazione decorre dalla data di ricezione della richiesta corredata dalla garanzia che in ogni caso non può essere anteriore alla data di inizio della fornitura.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

Tale garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii., ovvero da imprese assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del citato D.Lgs. 385/1993.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della fornitura non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

#### **art. 27 Ritardo nei pagamenti**

Tutti gli interessi da ritardo s'intendono comprensivi del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

#### **art. 28 Tracciabilità dei flussi finanziari e disciplina Antimafia**

L'Aggiudicatario dovrà assicurare il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

In ottemperanza all'art. 3 della citata legge, tutti i movimenti finanziari relativi alla presente fornitura dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accessi presso Banche o presso Poste Italiane S.P.A.

I pagamenti delle fatture verranno effettuati tramite bonifico bancario, postale ovvero con altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

A seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'Aggiudicatario sarà tenuto a trasmettere tutti i dati indicati dalla L. 136/2010, ossia gli estremi identificativi dei conti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, impegnandosi, altresì, a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a rendere nota tempestivamente, con apposita comunicazione scritta, ogni eventuale variazione relativa ai predetti conti correnti ed ai soggetti autorizzati ad operare su di essi.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

Per l'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., in materia Antimafia. Si rimanda a quanto stabilito all'art. 49 del Capitolato Speciale.

#### **art. 29 Definizione, forma e contenuto delle riserve**

Le pretese che l'Appaltatore, durante il corso dell'esecuzione degli Ordini di Fornitura, può avanzare nei confronti dell'ARNAS G. Brotzu nonché le richieste ulteriori rispetto ai fatti registrati nei documenti contabili o, più in generale, di tutti quei fatti che potrebbero avere come effetto quello di determinare la richiesta di indennizzi o altri compensi non previsti originariamente dalla convenzione o dal contratto attuativo, vanno formalizzate nei modi e tempi di cui al presente articolo.

Il Fornitore è tenuto a segnalare per iscritto le proprie riserve e/o reclami che riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, con motivata e idonea documentazione, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) [gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it](mailto:gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it).

Le riserve devono essere formulate in modo specifico, chiaro e puntuale. In particolare, le riserve devono avere un contenuto preciso e determinato, in ordine sia alle ragioni su cui si fondano (*causa petendi*) che alla quantificazione delle somme che il Fornitore ritiene gli siano dovute (*petitum*).

Oltre alle modalità sopra indicate, le riserve possono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Fornitore.

Laddove il Fornitore firmi con riserva, avrà a disposizione il termine di 15 (quindici) giorni per esplicitare la domanda; viceversa, scaduto tale termine, ovvero qualora abbia firmato senza riserva, l'Appaltatore decadrà dal far valere ogni pretesa, con conseguente accettazione e accertamento definitivo di quanto riportato nei documenti ufficiali e contabili.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo aggiornamento delle stesse per fatti continuativi.

Il Fornitore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del D.E.C. contenute negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di iscrivere le proprie riserve, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione dell'Ordine di Fornitura, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili o nei documenti ufficiali.

Si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **art. 30 Penali**

L'Appaltatore è tenuto al pagamento delle seguenti penali di natura risarcitoria:

- contravvenzione agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 41 della presente Convenzione. Verrà applicata **una penale di € 1.000,00 (euro mille/00)** per ogni inadempienza accertata; l'applicazione della penale non esonera l'Impresa dal rispondere personalmente dei danni, anche d'immagine, causati alla Stazione Appaltante; l'Impresa medesima sarà inoltre responsabile anche se il fatto risulterà commesso da suoi dipendenti o dipendenti di subappaltatori o fornitori;
- mancata presenza dell'Appaltatore o di suo delegato qualora richiesto dall'ARNAS G. Brotzu per uno specifico adempimento presso i PP.OO. facenti capo all'ARNAS G. Brotzu: **€ 50,00 (euro cinquanta/00)** per ogni evento riscontrato;

- mancata o ritardata fornitura dei materiali: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'**1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente al relativo Ordine di Fornitura**. L'inadempimento è valutato in funzione della gravità accertata, sia in termini di disservizio causato che in termini quantitativi (per ogni evento riscontrato);
- ritardi nella ripresa delle forniture seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal RUP: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'**1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente al relativo Ordine Fornitura emesso**;
- ritardi nel rispetto dei termini imposti dal D.E.C. per la sostituzione dei sistemi filtranti danneggiati/difformi: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'**1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale** relativamente all'importo delle forniture sostitutive, necessarie per rimediare a quelle non accettabili o danneggiate;
- mancata o ritardata sostituzione delle forniture danneggiate/difettose, di cui all'art. 18 della presente Convenzione, oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla contestazione del D.E.C.: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'**1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente al relativo Ordine di Fornitura emesso**;
- ritardo nell'integrazione della consegna delle forniture richieste, nei casi di "consegna parziale", oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla contestazione del DEC, secondo quanto indicato nell'art. 18 della presente Convenzione: applicazione della penale per ogni giorno naturale consecutivo pari all'**1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale afferente al relativo Ordine di Fornitura emesso**.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Le penalità, nonché il rimborso delle maggiori spese di assistenza, sono iscritte negli atti contabili a debito dell'Appaltatore.

**Le penali non possono essere, complessivamente, superiori al massimo del 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale ex art. 113 bis, comma 2, D.Lgs. 50/2016, pena la facoltà per la Stazione Appaltante di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.**

La Stazione Appaltante ha il diritto di trattenere immediatamente in via provvisoria l'importo delle penali dovute sui primi pagamenti successivi al verificarsi dell'evento che ha determinato l'applicazione delle stesse, salvo conguaglio, oppure dalla cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Qualora venisse escusso il deposito cauzionale l'Appaltatore dovrà provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla Stazione Appaltante.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati dal D.E.C. per iscritto, tramite posta elettronica certificata; a sua volta l'Aggiudicatario avrà la possibilità di comunicare per iscritto le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione/segnalazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia stata risposta da parte del Fornitore o la stessa non sia giunta nel termine indicato, verranno comminate le penali suindicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Aggiudicatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il contratto potrà essere risolto di diritto anche nel caso di applicazione di un numero di penali superiori a 4 (quattro) nell'arco di un anno di vigenza dell'Accordo Quadro, senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione Appaltante.

Si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **art. 31 Garanzia definitiva**

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante polizza fideiussoria n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_, rilasciata dalla società \_\_\_\_\_ come da Capitolato Speciale, per l'importo di € \_\_\_\_\_ pari al \_\_\_\_\_ % dell'importo quadriennale dell'Accordo Quadro, come previsto dall'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di verifica di conformità o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti depositi cauzionali. Qualora l'Appaltatore incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante provvederà all'incameramento della cauzione senza che l'Appaltatore possa vantare diritto alcuno. Saranno liquidate solo le forniture accettate dal D.E.C. La cauzione sarà incamerata dalla Stazione Appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di appalti pubblici vigenti all'epoca della esecuzione della fornitura.

#### **art. 32 Termini per la verifica di conformità e per l'accertamento della regolare esecuzione**

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini contrattuali stabiliti.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal D.E.C., salvo che la Stazione Appaltante non decida diversamente. Della verifica di conformità è redatta una apposita attestazione.

Il certificato di verifica di conformità è emesso **entro 6 (sei) mesi** dall'ultimazione delle prestazioni di fornitura e ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di verifica di conformità s'intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.

Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità (o certificato di regolare esecuzione) quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

È fatta salva la responsabilità del Fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Qualora il certificato di verifica di conformità sia emesso dal direttore dell'esecuzione, lo stesso è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune.

#### **art. 33 Divieto di cessione dell'Accordo Quadro e cessione dei crediti**

È vietata la cessione della Convenzione di Accordo Quadro e dei contratti attuativi eventualmente stipulati; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 106, comma 13, del Codice e della Legge n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del Codice rimane impregiudicata la facoltà della Stazione Appaltante di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificare al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica di cessione presentata.

#### **art. 34 Subappalto [eventuale]**

Ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore intende subappaltare la seguente fornitura \_\_\_\_\_ nella percentuale del \_\_\_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) riferita all'importo complessivo del contratto (subappalto).

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo è obbligato all'adempimento delle norme contenute nel Capitolato Speciale e dalla vigente normativa, cui integralmente si rinvia.

Fermo restando quanto dichiarato in sede di gara, l'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 105, comma 7, a inoltrare alla Stazione Appaltante, nella figura del R.U.P., mediante P.E.C., all'indirizzo [gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it](mailto:gestioneimmobili@pec.aobrotzu.it), apposita domanda di autorizzazione al subappalto almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate.

La domanda di autorizzazione al subappalto dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 38 del Capitolato Speciale e dovrà essere corredata dagli allegati di cui all'art. 39 del Capitolato Speciale.

Ai sensi dell'art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'ARNAS G. Brotzu in relazione alle prestazioni oggetto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, si impegna a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile con la conseguente possibilità, per l'ARNAS G. Brotzu, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/1982, come modificato dal D.L. n. 139/1995, convertito dalla L. n. 246/1995, per quanto applicabili.

#### **art. 35 Avvalimento [eventuale]**

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l'Appaltatore si avvale dell'impresa ausiliaria \_\_\_\_\_ per soddisfare i seguenti requisiti e/o supplire alla carenza delle seguenti risorse: \_\_\_\_\_

L'ausiliario, come da dichiarazioni acquisite agli atti di gara, si obbliga nei confronti dell'ARNAS G. Brotzu a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti e le risorse necessarie di cui è carente l'Appaltatore medesimo, in adempimento e come meglio dettagliato nel contratto stipulato fra l'Aggiudicatario e l'impresa ausiliaria, allegato al presente atto sotto la lettera "\_\_\_\_\_".

La Stazione Appaltante esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliato, in ragione dell'importo dell'Accordo Quadro posto a base di gara.

La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile.



#### **art. 36 Eventuale scorrimento della graduatoria**

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D.Lgs. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'ARNAS Brotzu interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle forniture.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro Operatore Economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dal contratto o risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **art. 37 Risoluzione dell'Accordo Quadro**

L'Ordine di Fornitura, e conseguentemente la Convenzione di Accordo Quadro, può essere risolto, durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell'art. 1453 c.c. e dell'art. 108, comma 1, del Codice.

L'ARNAS G. Brotzu provvede alla risoluzione dell'Ordine di Fornitura e della Convenzione di Accordo Quadro nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del Codice.

Costituisce ipotesi di grave inadempimento contrattuale e pertanto motivo di risoluzione contrattuale quanto sotto indicato:

- inadempimento alle disposizioni del D.E.C. riguardo ai tempi di esecuzione del contratto attuativo (Ordine di Fornitura) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatteggi, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione della fornitura da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'Ordine di Fornitura.

La Convenzione di Accordo Quadro è, altresì, risolta in caso di perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo o della Convenzione di Accordo Quadro, la comunicazione della decisione assunta dall'ARNAS G. Brotzu è trasmessa all'Appaltatore mediante raccomandata con avviso di ricevimento oppure mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Nei casi di risoluzione del Contratto Attuativo (ordine di fornitura) o della Convenzione di Accordo Quadro, l'ARNAS G. Brotzu si riserva ogni diritto e ulteriore azione al fine di garantire la fornitura dei sistemi filtranti, necessari per il mantenimento dei requisiti igienico-sanitari e di accreditamento dei PP.OO.

#### **art. 38 Clausola risolutiva espressa**

La Stazione Appaltante si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente incameramento della cauzione, salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Stazione Appaltante darà formale comunicazione del provvedimento di risoluzione all'Appaltatore mediante P.E.C. e il contratto si considererà risolto dal momento della ricezione della stessa da parte del destinatario.

Il contratto si risolverà automaticamente e immediatamente nelle seguenti ipotesi:

- a. qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, informazioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alla gara d'appalto. Qualora il contratto sia stato stipulato, nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sotto condizione risolutiva, sarà applicata a carico dell'Appaltatore, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- b. in caso di grave e reiterato inadempimento ex art. 1455 c.c., da parte dell'Appaltatore, delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina delle figure preposte alla sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- c. per grave violazione degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico o economico o previdenziale o assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dall'Appaltatore o da subappaltatore o da ditta di cui l'Appaltatore si sia avvalso, cui non sia stato possibile porre rimedio con l'intervento sostitutivo;
- d. per qualsiasi fatto doloso o colposo grave o comportamento fraudolento imputabile all'Appaltatore da cui sia derivato un grave danno a persone o cose;
- e. per superamento della soglia del 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale relativo all'applicazione delle penali;
- f. applicazione delle penali per un numero di volte superiore a 4 (quattro) nel corso di un anno di vigenza dell'Accordo Quadro;
- g. in caso di violazione delle norme sul subappalto;
- h. in caso di violazione delle norme sull'avvalimento;
- i. in caso di cessione del contratto;
- j. in caso di mancato rispetto dei protocolli di legalità e/o del patto di integrità;
- k. in caso di tardivo avvio dell'esecuzione della fornitura per cause imputabili all'Appaltatore;
- l. in tutti i casi previsti dal capitolato speciale, dal disciplinare di gara, dagli atti di gara e dalla normativa vigente.
- m. la violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti o nullità assoluta del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii..
- n. il venir meno in capo all'Aggiudicatario dei requisiti richiesti per l'esecuzione dell'appalto.

Nei casi di risoluzione contrattuale l'ARNAS G. Brotzu ha facoltà di affidare il contratto alla Ditta concorrente che segue in graduatoria o, in alternativa, di ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a forniture regolarmente svolte, e fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere.

#### **art. 39 Recesso dall'Accordo Quadro**

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1373, comma 3 e 1671 c.c., nonché di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, l'ARNAS G. Brotzu ha diritto di recedere dal contratto in esecuzione, tenendo indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute e del mancato guadagno. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

La Stazione Appaltante, salvo non si configuri un'ipotesi di risoluzione, può recedere dal contratto in qualunque momento, con preavviso da notificarsi all'Appaltatore a mezzo PEC almeno 20 (venti) giorni prima, per esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di recesso.

Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'ARNAS G. Brotzu può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle forniture eseguite, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite.

#### **art. 40 Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- le spese contrattuali;
- le spese relative alla pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e dell'art. 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016 (GU n. 20 del 25/1/2017), sono a carico dell'Aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.
- le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione/esecuzione degli ordini di fornitura/Accordo Quadro;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto. Si specifica che la Convenzione di Accordo Quadro può essere registrata volontariamente ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 131/1986 (TUR);

Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della Convenzione e degli Ordini di Fornitura, dall'avvio della fornitura alla data di emissione del certificato di verifica di conformità provvisorio.

Se per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme corrisposte per spese contrattuali, imposte e tasse, i maggiori importi sono comunque a carico dell'Appaltatore.

A carico dell'Appaltatore restano, inoltre, le imposte e gli altri oneri che direttamente o indirettamente gravino sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto d'appalto è soggetto all'imposta di bollo di € 16,00 per ogni foglio (composto da 4 pagine), ai sensi dell'art. 1 comma 1-bis. della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972, per un importo complessivo di € \_\_\_\_\_, (diconsi euro \_\_\_\_\_/\_\_\_\_) assolta dall'Affidatario con F24 del \_\_\_\_\_.\_\_\_\_\_.

#### **art. 41 Obbligo di riservatezza**

L'impresa ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione di Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'ARNAS G. Brotzu.

L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'ARNAS G. Brotzu per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'ARNAS G. Brotzu ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione e/o dei contratti attuativi ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

L'impresa può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'ARNAS G. Brotzu.

L'impresa s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. 51/2018.

L'Impresa, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE/2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte a evitare il rischio di alterazione,

distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

#### **art. 42 Codice di comportamento, Patto di Integrità e clausola di "Pantouflage"**

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co. 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165" e del Codice di Comportamento Aziendale approvato con Deliberazione D.G. A.R.N.A.S. "G. Brotzu" n. 2049 del 26/11/2015, l'Aggiudicatario e, per il suo tramite, i propri dipendenti, consulenti e collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, a pena di risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti nei menzionati codici, per quanto compatibili.

Gli stessi si dovranno conformarsi, altresì, ai principi ed alle previsioni contenute nel Patto d'Integrità, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1500 del 02/09/2015.

L'accettazione del Patto costituisce presupposto necessario e condizionante alla partecipazione alle singole procedure di affidamento dei contratti pubblici.

L'accertamento del mancato rispetto da parte del Fornitore anche di una sola delle prescrizioni indicate nel Patto d'Integrità potrà comportare oltre alla segnalazione agli Organi competenti, l'applicazione, previa contestazione scritta, delle seguenti sanzioni:

- revoca dell'aggiudicazione, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto ma precedente alla stipula del contratto;
- risoluzione del contratto ed escussione della cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento del contratto, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto.

In ogni caso, l'accertamento di una violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità costituisce legittima causa di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi bandite dall'Amministrazione dell'Interno nei successivi tre anni.

I documenti sopra citati sono stati messi a disposizione dell'Aggiudicatario ed in ogni caso sono liberamente consultabili sul sito <https://www.aobrotzu.it>, sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Aggiudicatario, inoltre, ai sensi dell'art. 53, co.16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., con la sottoscrizione del contratto ha dato atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti nel triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

#### **art. 43 Accordo bonario e transazione**

Qualora emergessero controversie in corso d'opera, potrà essere attivato il procedimento amministrativo dell'accordo bonario, nell'osservanza delle disposizioni del citato art. 205 del Codice.

Le controversie possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del Codice civile e ai sensi dell'art. 208 del Codice, solo nell'ipotesi in cui risulti impossibile esperire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

#### **art. 44 Controversie e Foro competente**

Le controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione e l'Aggiudicatario, qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria del contenzioso, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

**È esclusa ogni competenza arbitrale.**

Nelle more di un eventuale giudizio l'Operatore Economico non potrà sospendere od interrompere la fornitura; in caso contrario l'Azienda potrà rivalersi sull'importo delle fatture in attesa di liquidazione e, in caso d'incapienza, sulla garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, fatta salva la rivalsa per gli eventuali ulteriori danni subiti.

#### **art. 45 Trattamenti dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni

non incompatibili con il Regolamento medesimo, l'ARNAS G. Brotzu, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del contratto, informa l'Operatore Economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, nonché della rendicontazione e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione dell'Accordo Quadro e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Il periodo di trattamento è correlato alla durata dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi (ordini di fornitura). La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione dell'ultimo contratto applicativo effettuabile nel corso di validità dell'Accordo Quadro, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa.

I diritti che l'Operatore Economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'Operatore Economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Il **Titolare del trattamento dei dati personali**, di cui alla presente informativa, al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Direttore Generale dell'ARNAS G. Brotzu Dott.ssa Agnese Foddis, contattabile all'indirizzo mail [direzione generale@aob.it](mailto:direzione generale@aob.it), con sede legale in Piazzale A. Ricchi 1, Cagliari.

Il **Responsabile della Protezione dei Dati dell'ARNAS G. Brotzu** al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del G.D.P.R. e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali, è il Dott. Avv. Giovanni Battista Gallus raggiungibile all'indirizzo: **dpo@aob.it**.

Con la sottoscrizione della presente Convenzione di Accordo Quadro, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al già menzionato trattamento.

L'Operatore Economico aggiudicatario, pertanto, viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto applicativo nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto applicativo nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro l'Operatore Economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Per il resto si rimanda agli atti di gara, ai capitoli e agli elaborati posti a base di gara, i cui contenuti si vogliono qui integralmente richiamati.

#### **art. 46 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disciplinato nel bando, nel disciplinare di gara e nel Capitolato speciale e ad integrazione delle disposizioni in essi contenute, si fa espresso rinvio alla normativa vigente in materia, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

**art. 47 Clausola finale**

Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare.

Qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti attuativi (o di parte di essi) da parte dell'ARNAS G. Brotzu non costituisce in nessun caso rinuncia ai suoi diritti spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

In caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Il Dott./ Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ (provincia \_\_\_\_\_)  
in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ civico \_\_\_\_\_  
(C.F. \_\_\_\_\_), in qualità di Rappresentante legale dell'operatore  
economico \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_ (Provincia  
\_\_\_\_\_), piazza/ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_\_, C.F./P.IVA \_\_\_\_\_,

il quale esprime il consenso al trattamento dei dati personali e dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali, dei documenti e degli atti ivi richiamati, nonché di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

L'atto consta di n. \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) pagine.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione, senza riserva alcuna.

Li, \_\_\_\_\_

Per l'ARNAS G. Brotzu  
Il Direttore della S.C. Gestione Immobili e Impianti  
Dott. Ing. Gianluca Borelli  
(firmato digitalmente)

Per la Ditta Affidataria  
\_\_\_\_\_  
(firmato digitalmente)